



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile - Fallimentare

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto BRACCIALINI	Presidente
Dott. Pietro SPERA	Giudice
Dr.ssa Cristina TABACCHI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento r.g. 127 / 2022

avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento dell'impresa:

BRICIOLA S.A.S. DI SANTANDREA FEDERICA IN LIQUIDAZIONE CF
01572660999 e della socia illimitatamente responsabile

Visto il ricorso con cui il creditore procedente sig. Jamel Hassan HEYAWE
ha chiesto che venga dichiarato il fallimento dell'impresa sopra indicata;

Vista la documentazione allegata al ricorso;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in quanto:

- A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 L.Fallim.;
- B) il debitore è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 L.Fallim. e non ha fornito prova di:
 - 1) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
 - 2) di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;
 - 3) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;



- C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi dell'art. 15 L.Fallim.;
- D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 15, ultimo comma, L.Fallim., come comprovato in particolare dal rilevante debito tributario (euro 155.153);
- E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 L.Fallim., come risulta dall'esistenza di assenza di patrimonio liquidabile, precetti ed esecuzioni infruttuose per assenza di beni

tutte circostanze che dimostrano come l'impresa – già in liquidazione – non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

Considerato che, pur figurando la SANTANDREA quale accomandante della Società, la stessa ha consentito l'inserimento del proprio nome nella ragione sociale dell'impresa, con conseguente assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali ex art. 2314 c.c. e necessario fallimento anche della socia predetta,

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5 e ss. L.Fallim.;

visto l'art. 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c.

DICHIARA

il fallimento dell'impresa di BRICIOLO S.A.S. DI SANTANDREA FEDERICA IN LIQUIDAZIONE cf 01572660999

con sede in via BIAGIO ASSERETO 5/11 RECCO

nonché della socia illimitatamente responsabile sig.ra FEDERICA SANTANDREA

Nata a GENOVA (GE) il 07/07/1993

Codice fiscale: SNTFRC93L47D969Y

NOMINA

quale giudice delegato, il presidente relatore;

NOMINA

curatore il dr. NICOLA PRIORESCHI, con studio in Genova,

che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

ORDINA

al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato



dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

FISSA

per il giorno – 14 febbraio 2023 ad ore 9,00 “in presenza”

l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Genova, piano 10^a stanza n. 12), avvertendo la società fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AUTORIZZA

il curatore ad accedere alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali al fine della ricostruzione dell'attivo e del passivo fallimentare;

ORDINA

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

AUTORIZZA

fin d'ora il pagamento del campione penale, dell'Iva e del gestionale Fall.co per tutta la durata della procedura fallimentare invitando il curatore e depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.

Così deciso in Genova,
nella camera di consiglio
in data 15/09/2022

Il Presidente Est.
Dr. Roberto BRACCIALINI

